




Le ali della Serenità

PRIAMO



STATUTO

Fondo Nazionale di previdenza complementare
per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto
pubblico e per i lavoratori dei settori affini

FONDO PENSIONE PRIAMO

STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede**
- Art. 2 - Forma giuridica**
- Art. 3 - Scopo**

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica**
- Art. 5 - Destinatari**
- Art. 6 - Scelte di investimento**
- Art. 7 - Spese**

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione**
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale**
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche**
- Art. 11 - Erogazione della rendita**
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**
- Art. 13 - Anticipazioni**

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo**
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione**
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni**
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni**
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori**
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni**
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità**
- Art. 22 - Presidente**
- Art. 23 - Il Direttore generale responsabile del Fondo**
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni**
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità**

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

Art. 28 - Banca depositaria

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Gestione amministrativa

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini", in forma abbreviata "Fondo pensione PRIAMO", di seguito denominato "Fondo" o "Priamo" in attuazione dell'accordo istitutivo sottoscritto in data 23 aprile 1998 tra ASSTRA (già FEDERTRASPORTI, FENIT) ed ANAV (già ANAC) e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto da Covip.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine, provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita.
L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione versata e in base al principio della capitalizzazione individuale.

Art. 5 – Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale, già ccnl degli autoferrotranvieri - internavigatori, (TPL – mobilità), sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno stipulato la fonte istitutiva.
2. Destinatari del Fondo sono i lavoratori addetti agli impianti del Trasporto a Funne a cui si applica il CCNL collettivo stipulato dalle OO.SS e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva

3. Destinatari del Fondo sono i lavoratori addetti all'attività di Noleggio autobus con conducente a cui si applica il CCNL stipulato dalle OO.SS e datoriali che hanno stipulato la Fonte Istitutiva.

4. Destinatari del Fondo sono i lavoratori dipendenti cui si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale marittimo e quelli cui si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA con apposito accordo sottoscritto in data 30 Maggio 2007, nel rispetto delle norme statutarie del Fondo PRIAMO.

5. Destinatari del Fondo sono i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie il CCNL del Trasporto Pubblico Locale (TPL – Mobilità), le quali hanno emesso e/o adottato un contratto di lavoro per i propri dipendenti che prevede l'adesione volontaria alla forma previdenziale complementare regolata dal presente Statuto, ivi compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ex Legge n. 300 del 02.05.1970, distaccati presso le predette organizzazioni firmatarie, per la durata del distacco.

6. Destinatari del Fondo possono essere i dipendenti delle imprese del settore affidatarie di servizi e attività complementari e/o ausiliari del ciclo produttivo del servizio di trasporto pubblico locale previa sottoscrizione di appositi accordi aziendali.

7. Sono associati al Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti , che hanno sottoscritto l'adesione, ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto Pubblico Locale (TPL – mobilità), nonché i lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune e i lavoratori dipendenti da imprese cui si applica il CCNL per esercenti attività di noleggio autobus con conducente sulla base dei requisiti di accesso stabiliti nelle rispettive fonti istitutive;
- b) i lavoratori, di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo che a seguito di stipula di appositi accordi, hanno sottoscritto l'adesione al Fondo sulla base dei requisiti di accesso stabiliti dalle rispettive Fonti Istitutive;
- c) le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono;
- d) i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la prestazione pensionistica complementare;
- e) i lavoratori che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.

8. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende di cui all'art. 3 già iscritti a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la fusione di tale fondo con Priamo e tale fusione sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza e dal Consiglio di Amministrazione di Priamo.

9. In mancanza di un atto di fusione i lavoratori dipendenti da aziende di cui all'art. 5 già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo, diventano associati a Priamo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dal presente Statuto.

10. Possono altresì restare associati al Fondo, previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda i lavoratori nei confronti dei quali, in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47 della Legge 428 del 1990, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, non trovino applicazione i C.C.N.L. di cui all'art. 3, e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per

l'impresa cessionaria o trasformata, che si accolla l'onere contributivo per quanto di sua competenza.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno due comparti differenziati per profilo di rischio e di rendimento, in modo da assicurare agli iscritti un'adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti ed i diversi profili di rischio e rendimento.

2. E' previsto un comparto garantito "protezione", destinato ad accogliere il conferimento tacito del Trattamento di Fine Rapporto (di seguito per brevità TFR), ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui fare confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto bilanciato "Prudenza".

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo *una tantum* in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente una quota associativa annuale stabilita in cifra fissa dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto.

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze tra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

4. Per il suo funzionamento, il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

5. Alla copertura degli oneri relativi alla gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

- a) della quota d'avvio;
- b) della quota d'iscrizione;
- c) dei contributi destinati alla copertura degli oneri amministrativi;
- d) delle somme rivenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali di associati deceduti in assenza di beneficiari di legge;
- e) di ogni altra entrata, non accreditata direttamente sulle posizioni individuali.

Le principali spese relative alla gestione amministrativa riguardano:

- a) personale, sede e beni strumentali;
- b) attività degli organi statutari;
- c) gestione amministrativa del Fondo e delle posizioni individuali;
- d) consulenze;
- e) attività promozionale;
- f) spese legali.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. L'obbligo di contribuzione decorre dalla data di iscrizione al Fondo.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con il lavoratore dipendente, nonché in caso di trasferimento della posizione individuale dell'aderente presso altro fondo

7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

8. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, per qualsiasi causa permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'azienda e del lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa.

9. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente mediante versamento dei contributi dovuti, maggiorati a titolo di indennizzo di una percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno.

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), e b.1) , e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto prescelto. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. La scelta in merito alla predetta opzione compete solo ed esclusivamente al lavoratore associato, il quale è tenuto ad esercitare tale facoltà all'atto della presentazione della domanda di pensionamento. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta occupato antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

7. I lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui al precedente comma 1 e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla posizione individuale.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche, nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può procedere al:

- a) trasferimento dell'intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscatto del 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedura di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscatto dell'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito della cessazione della attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo per un periodo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi riverifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10 comma 3;
- d) riscatto dell'intera posizione pensionistica con conseguente liquidazione in forma capitale delle prestazioni maturate, a condizione che non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche;
- e) mantenimento della posizione anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le norme di attuazione e le modalità operative in materia di anticipazioni sono disciplinate con apposito Regolamento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei *delegati* eletti dagli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del Fondo.

2. L'Assemblea è formata da 60 (sessanta) componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali metà in rappresentanza dei lavoratori, metà in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante della Fonte Istitutiva.

3. La composizione dell'Assemblea può essere aumentata in relazione all'adesione dei settori di cui all'art. 5, fino ad un massimo di 90 (novanta) componenti dei quali metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza delle imprese associate, con liste separate, in base alle norme contenute nel Regolamento elettorale adottato dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva.

Tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell'Assemblea immediatamente successivo all'adesione dei settori affini. Della conseguente variazione nella composizione numerica dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.

4. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.

5. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 18;
- b) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
- c) delibera sulla eventuale revoca degli amministratori e dei sindaci;
- d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- e) approva il bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione secondo le istruzioni della Covip;
- f) delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei rappresentanti, su articolata proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla scelta della società di revisione contabile. Il mandato non può essere conferito alla stessa società per più di due periodi triennali consecutivi.
- g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota delle contribuzioni *di cui all'art. 7* da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo;
- h) determina l'eventuale compenso e/o rimborso spese degli amministratori e dei sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali dell'attività del Fondo;
- j) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge ovvero dallo Statuto;
- k) richiede pareri non vincolanti alla Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva e prende atto, anche mediante apposita riunione, dei pareri emanati dalla predetta Consulta;
- l) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a. delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione con le procedure previste dal successivo art. 36;
- b. delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo secondo quanto previsto dal successivo art. 37.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'identificazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione a mezzo telegramma ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati.

5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei delegati e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 3/4 dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati.

7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti. La delega non può essere conferita agli amministratori, né ai sindaci né ai dipendenti del Fondo e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due. La delega può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. In ogni caso la delega deve essere conferita per iscritto ed i relativi documenti devono essere conservati dal Fondo.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario nominato dal Presidente ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

11. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

12. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto di intervento in Assemblea e la regolarità delle deleghe conferite ai Delegati.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

a) in attuazione del principio di pariteticità i componenti l'Assemblea, in rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, provvedono, disgiuntamente, alla nomina della propria metà dei Consiglieri sulla base delle rispettive liste elettorali;

b) le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili;

c) le liste elettorali sono presentate dalle parti istitutive o dai rappresentanti degli associati e devono essere sottoscritte da almeno 1/10 dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese;

d) la lista che ottiene un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione ottiene la totalità dei Consiglieri di propria spettanza la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

e) ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista;

f) i Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono un organismo unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo;

3. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei componenti eletti in rappresentanza di ciascuna delle due parti (lavoratori e aziende) deve essere in possesso di uno o più requisiti di professionalità di cui all'art.2, comma 1, lettere da a) a f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 79/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

5. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di Delegato e, ove si verifichi tale situazione, il Consigliere decade d'ufficio da quest'ultima carica. E' altresì incompatibile la carica di Consigliere di Amministrazione con quella di Direttore del Fondo e ove si verifichi tale situazione, il Consigliere che accetti l'incarico di Direttore del Fondo, decade dalla prima carica.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora durante il mandato uno o più Amministratori vengano a cessare per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 90 giorni l'Assemblea per provvedere alla sua sostituzione.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge nel proprio ambito, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) convoca l'Assemblea, definisce il suo ordine del giorno e partecipa di diritto alle sue riunioni;
- c) provvede all'organizzazione del Fondo e ne definisce gli indirizzi generali di gestione;
- d) provvede alla gestione amministrativa del Fondo in conformità alle istruzioni della Covip;
- e) predispone il bilancio comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, redige la relazione ed il preventivo d'esercizio, secondo le istruzioni della Covip;
- f) decide con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel presente Statuto;
- g) decide, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti le politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel presente Statuto;
- h) individua, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo e stipula le relative convenzioni;
- i) individua, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, la banca depositaria e stipula la relativa convenzione secondo quanto previsto dal successivo art. 28;
- j) dà specifiche istruzioni al Presidente o ad altro amministratore all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto connessi ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo;
- k) individua, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, la società cui affidare la gestione dei servizi amministrativi del Fondo e stipula la relativa convenzione secondo quanto previsto dal successivo art. 30;
- l) individua, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, le compagnie di assicurazione cui affidare la erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e stipula le relative convenzioni;
- m) propone all'Assemblea la società per la revisione del bilancio del Fondo;
- n) propone all'Assemblea l'importo della quota associativa annua da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo;
- o) modifica la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Covip;
- p) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle istruzioni al riguardo impartite dalla Covip;
- q) vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro-tempore;
- r) ha la facoltà di proporre all'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti, le modifiche allo Statuto; apporta allo Statuto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di

- sopravvenienza di modifiche di legge, o della fonte istitutiva, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, o a sopravvenute disposizioni, istruzioni o indicazioni di Covip;
- s) tiene i libri contabili del Fondo, in base alle istruzioni della Covip;
- t) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neo eletta per il suo insediamento entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento elettorale;
- u) nomina il Direttore Generale responsabile del Fondo e gli attribuisce le funzioni di cui all'art. 23.
- v) con apposita delibera, conferisce al Direttore Generale responsabile del Fondo poteri aventi contenuto economico-finanziario da esercitarsi con firma singola, limitatamente ai casi che verranno regolati dalla delibera di conferimento.
- w) in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, riferisce alla Covip i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- y) predispone ed invia alla Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva di cui al punto 8 della fonte istitutiva il bilancio e tutte le notizie e i dati che valuti opportuno segnalare alla stessa; inoltre richiede pareri non vincolanti alla consulta, relativamente a modifiche statutarie nonché nei casi di scioglimento del fondo e di grave crisi economica dello stesso.

3. Per le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le materie di cui al precedente comma 2 lettere f), g), h), i), l), è comunque necessaria la presenza di almeno quattro Amministratori, due in rappresentanza dei lavoratori associati e due in rappresentanza delle imprese associate, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) ad f) del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 79 del 2007.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio annuale, al bilancio di previsione, all'attività in corso, ai programmi gestionali ed alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.

3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni, quando lo Statuto non disponga diversamente, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1°

comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

7. Le convocazioni con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telex, telefax o mezzi informatici e telematici, da inviare ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ed ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno 10 giorni prima della data della riunione.

8. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma o mezzi informatici e telematici, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno 3 giorni prima della riunione.

9. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Presidente deve possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
2. Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
4. Il Presidente del Fondo ha facoltà di compiere, previa informazione e consultazione del Vice Presidente e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari. Tutti gli atti aventi contenuto economico-finanziario sono gestiti a doppia firma del Presidente e del Vice Presidente.
5. Il Presidente del Fondo inoltre:
 - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
 - e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza;
 - f) comunica alla Covip le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
 - g) trasmette alla Covip ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 e dello Statuto unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
 - h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

6. Il Presidente ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
7. Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente e, di comune accordo con quest'ultimo, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente.

Art. 23 – Il Direttore generale responsabile del Fondo

1. Il Direttore Generale Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:
 - Verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
8. Il Consiglio di Amministrazione, mediante apposite delibere, attribuisce al Direttore Generale responsabile del Fondo le seguenti funzioni:
 1. Attuazione delle decisioni dell'Organo di Amministrazione;
 2. Organizzazione dei processi di lavoro;
 3. Gestione del personale ed utilizzo efficiente delle risorse umane;

4. Controllo delle attività affidate dal Consiglio di Amministrazione in outsourcing;
5. Supporto all'organo di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo le analisi in ordine alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del fondo;
6. Supporto al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività di indirizzo e controllo della gestione patrimoniale ai fini del corretto esercizio delle competenze ad esso proprie;
7. Assunzione del ruolo di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196 del 2003;
8. Invio alla Commissione di Vigilanza, con successiva informazione al Presidente, delle segnalazioni relative all'operatività del Fondo ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa in vigore;
9. Cura, anche attraverso la predisposizione di un apposito Registro, della trattazione degli esposti.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dalle parti istitutive e sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei rappresentanti della relativa componente (lavoratori – imprese). Ciascuna lista contiene i nomi di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e imprese) i revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. La carica di componente del Collegio dei Sindaci, è incompatibile con quella di rappresentante, di componente del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di dipendente del Fondo.
4. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
3. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
4. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

5. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

6. Il collegio nomina nel proprio ambito il presidente, tra i sindaci che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile, potendo procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio del Fondo e ad effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce ogni 90 giorni.

2. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telex, fax o mezzi informatici e telematici e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità al Presidente spetta voto doppio.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Decadono dall'incarico i Sindaci che, durante un esercizio sociale, non assistono senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
6. In caso di esercizio della facoltà di recesso, il gestore è tenuto a redigere un rendiconto finale di gestione, mentre il gestore subentrante deve redigere un inventario iniziale. Il trasferimento della gestione finanziaria deve avvenire senza soluzione di continuità.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dalla normativa vigente.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
2. Il Presidente del Fondo con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente pro-tempore.
3. Il Presidente del Fondo, è tenuto a comunicare alla Covip le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente pro-tempore quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.
4. Si considerano situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 nonché ogni altra individuazione da sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri di volta in volta competenti.
6. Il Presidente del Fondo informa la Covip dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente, comunicando la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo interesse degli associati.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione della Società incaricata della Revisione Contabile.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della Società incaricata della Revisione Contabile, devono restare depositate in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

6. La domanda di adesione viene inviata al Fondo tramite l'azienda presso cui il lavoratore è dipendente entro quindici giorni dalla consegna. La domanda viene esaminata dal Presidente o da persona da lui delegata, che nei 30 giorni successivi alla presentazione può richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda oppure rifiutarla, qualora non sussistano i requisiti per la partecipazione al Fondo in capo al soggetto che ha sottoscritto la domanda.

7. In presenza dei requisiti di partecipazione al Fondo nonché di domanda di adesione regolarmente compilata, l'associazione ha effetto dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione.

8. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione del lavoratore risulta associata al Fondo anche l'impresa dalla quale il medesimo lavoratore dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e le imprese dalle quali dipendono, sono obbligati al versamento dei contributi nella misura stabilita dalle norme contrattuali in vigore e sono altresì tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.

9. Ai fini delle comunicazioni da parte del Fondo, gli associati - ad esclusione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi sociali - possono eleggere domicilio presso l'azienda in cui prestano servizio, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

10. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
4. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
5. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.